



3003 Berna
UFT; veh

POST CH AG

Ai servizi cantonali della navigazione

Numero di riferimento: BAV-513.310.2-1/20/3

Vostro riferimento:

Ittigen, 16 aprile 2021

Circolare n. 54-1

Sostituzione di licenze di condurre estere

Gentili signore, egregi signori,

con la presente vi informiamo delle possibilità di sostituire una licenza di condurre estera con una svizzera, conformemente all'ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ONI; RS 747.201.1). Contrariamente a quanto accade per la circolazione stradale, nel settore della navigazione le licenze non sono universalmente accettate e convertite in tutti gli Stati europei, poiché ogni Paese ha una regolamentazione diversa in materia di obbligo di licenza e formazione.

La presente circolare 54-1 è pubblicata a seguito di una modifica relativa alle licenze di condurre italiane e francesi, che con effetto immediato non possono più essere sostituite in Svizzera, poiché i requisiti in materia di addestramento e di esame applicati in questi Paesi non sono paragonabili a quelli validi in Svizzera; allo stesso modo, le licenze svizzere non sono convertite in questi Paesi. È invece tuttora possibile sostituire in Svizzera quelle tedesche e austriache (cfr. n. 2).

La circolare n. 54, del 14 febbraio 2018, è abrogata.



1. Base legale

L'articolo 91a ONI disciplina l'acquisizione della licenza di condurre svizzera come segue.

¹ Devono essere in possesso di una licenza di condurre svizzera:

- a. le persone residenti in Svizzera da oltre 12 mesi;
- b. le persone che pilotano a titolo professionale natanti delle categorie B, C ed E immatricolati in Svizzera.

² Il Cantone di residenza rilascia la licenza di condurre svizzera senza esame teorico né pratico al titolare di una licenza di condurre internazionale o estera valida. La licenza originaria deve essere stata rilasciata da un Paese che pone requisiti analoghi alle disposizioni svizzere in materia di addestramento ed esami e che accorda la reciprocità nei confronti dei titolari di licenza di condurre svizzera.

³ L'UFT redige un elenco di questi Stati. Può stabilire quale categoria di licenza internazionale o estera possa essere convertita nella corrispondente categoria di licenza svizzera e se debba essere limitato il campo di validità.

⁴ Per ottenere la licenza svizzera il richiedente deve soddisfare tutte le condizioni mediche di cui all'articolo 82. Al momento dell'acquisizione della licenza svizzera deve inoltre avere compiuto l'età minima prescritta nell'articolo 82 per la licenza della rispettiva categoria.

⁵ La licenza svizzera è rilasciata solo a coloro che al momento del rilascio della licenza internazionale o estera risiedevano nel Paese nel quale è stato sostenuto l'esame. Le licenze rilasciate all'estero a persone residenti in Svizzera possono altresì essere riconosciute qualora il rilascio sia avvenuto durante un soggiorno di almeno 12 mesi consecutivi nello Stato che li ha emessi.

2. Licenze di condurre estere che è possibile sostituire

La Svizzera ha raggiunto un accordo sul reciproco riconoscimento o sulla sostituzione di licenze di condurre con i seguenti Paesi (elenco di cui all'art. 91a cpv. 3 ONI):

- Germania
- Austria

In questi Stati per le categorie riportate di seguito si applicano requisiti di addestramento teorico e pratico analoghi a quelli validi in Svizzera.

Le licenze di condurre rilasciate da questi Paesi possono essere sostituite con licenze svizzere della corrispondente categoria A o D, a condizione che si superi in Svizzera un esame teorico per conduttore di natante. Non è necessario un esame pratico.

2.1. Germania

Imbarcazioni sportive delle categorie A e D (a motore e a vela)

Tutte le licenze (acque interne, costiere e alto mare) rilasciate dai seguenti enti:

- Deutscher Motoryachtverband e.V. (DMYV)
- Deutscher Segler - Verband e.V. (DSV)

Non è necessario limitare il campo di validità della licenza svizzera, salvo eventuali iscrizioni nell'originale tedesco.

2.2. Austria

Imbarcazioni sportive della categoria A (a motore)

Tutte le licenze rilasciate dai seguenti enti:

- Landeshauptmann di un Bundesland
- Bundesministerium a Vienna

È da notare che in Austria non si fanno distinzioni tra licenze per imbarcazioni sportive e licenze per conduttori di professione. Tranne che per il lago di Costanza, in Austria non è necessario disporre di un'abilitazione per le imbarcazioni a vela.

3. Bodensee-Schiffer-Patent

Le licenze di condurre «Bodensee-Schiffer-Patent» rilasciate in Germania e in Austria per la relativa categoria A o D possono essere sostituite con licenze di condurre svizzere senza esame. Poiché la «Bodensee-Schiffer-Patent» rilasciata in Svizzera è valida senza restrizione su tutte le acque svizzere, non c'è motivo di limitarne la validità (p.es. al lago di Costanza).

Distinti saluti

Ufficio federale dei trasporti

Barbla Etter
Caposezione Navigazione

Allegato:

– elenco delle circolari dell'UFT per i servizi cantonali della navigazione, stato al 16 aprile 2021